

## Il concetto di «misurabilità» (art. 452 *bis* c.p.) all'attenzione dei giudici di legittimità: ovvero lo sforzo inane del Supremo Collegio per la «quadratura del cerchio»

Cass. Sez. III Pen. 20 ottobre 2022, n. 39759 - Ramacci, pres.; Gentili, est.; Molino, P.M. (parz. diff.) - Gabriele ed a., ric. (Conferma App. Catanzaro 3 giugno 2021)

**Ambiente - Inquinamento - Trasporto di carichi di rifiuti, formalmente destinati ad essere trasferiti verso una discarica autorizzata, verso altra, diversa, destinazione natura organizzata dell'attività - Carattere della «misurabilità» della compromissione o del deterioramento del fondo interessato dall'inquinamento**

*Con la espressione «misurabile» il legislatore ha, inteso solamente indicare la astratta possibilità di rilevare in termini quantitativi l'esistenza di un fenomeno di compromissione o deterioramento ambientale (del quale, sia pure con formula verbale non particolarmente puntuale sotto il profilo strettamente lessicale, ha indicato, quanto alla evidenza qualitativa, la sua «significativa» incidenza), ma non ha indicato che lo stesso debba (o possa) essere soggetto necessariamente, per la sua rilevanza penale, ad una procedura di calcolo numerico degli effetti da esso prodotti sulla base di una scala graduata della quale, peraltro, non è data alcuna definizione.*

Il testo della sentenza è pubblicato in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it)

1. - *Premessa.* La decisione in commento si iscrive in un contesto che vede il Supremo Collegio operare una sorta di «riscrittura» delle figure criminose di cui alla riforma in materia di ambiente, introdotta dalla legge n. 68/2015. Il termine «riscrittura» va correttamente inteso nel senso di valorizzazione della funzione nomofilattica per ovviare alle molteplici lacune di una legge presentata – forse troppo enfaticamente<sup>1</sup> e con aspirazioni eccessive alla luce dei risultati conseguiti<sup>2</sup> – come la panacea contro le varie forme di inquinamento.

Qualche cenno al provvedimento normativo appare utile per cogliere, in modo più compiuto, l'ambito entro cui è stata chiamata ad operare la Corte con la sentenza *de qua*.

La legge n. 68/2015 accanto ad indiscutibili aspetti positivi presenta non pochi profili negativi<sup>3</sup>. Condivisibili si presentano la codificazione degli illeciti ambientali; le misure finalizzate a limitare i danni o reintegrare le matrici ambientali (per la previsione degli istituti del recupero, della bonifica e del ripristino); gli ampliamenti delle ipotesi di configurabilità della confisca (nonostante alcune difficoltà applicative); l'accoglimento, seppure parziale, della concezione antropocentrica dell'ambiente. All'opposto, sicuramente da censurare sono: la previsione di macro-eventi di difficile verificabilità<sup>4</sup> e di complessa dimostrabilità nel processo; il regime sanzionatorio intriso di simbolismo repressivo e in quanto tale irragionevole, sia al proprio interno che nel raffronto con le altre fattispecie presenti nel codice

<sup>1</sup> M. SANTOLOCI, *Dietro l'introduzione dei nuovi delitti ambientali (molto scenografici, ma scarsamente applicabili e di poco effetto pratico) si nasconde l'aumento di fatto di tutti gli illeciti ambientali oggi esistenti...*, in [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it), 2 marzo 2014, 3.

<sup>2</sup> Si v. la Relazione alle proposte di legge: n. 342 (presentata il 19 marzo 2013), n. 957 (presentata il 15 maggio 2013), n. 1814 (presentata il 15 novembre 2013) in Atti parlamentari - Camera dei Deputati - XVII Legislatura - Disegni di legge e relazioni - Documenti - n. 342-957-1814, ove viene sottolineata la necessità di emanare un gruppo di disposizioni «che superino la pluralità di normative disorganiche sparse in diversi testi di legge che rendono estremamente difficoltosa la percezione di esse sia da parte del cittadino che da parte dell'interprete».

<sup>3</sup> Per un compiuto quadro d'insieme degli aspetti condivisibili e delle non poche carenze, nell'ambito di una vasta letteratura, si rinvia a M. TELESCA, *La tutela penale dell'ambiente. I profili problematici della legge n. 68/2015*, Torino, 2021, 31 ss. e bibliografia ivi richiamata.

<sup>4</sup> Sul difficile accertamento del macro-evento, ipotizzato dall'art. 452 *quater* c.p., e prima ancora sulle problematiche modalità di aggredire in modo significativo e misurabile la biodiversità, la flora e la fauna cfr. T. PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, in *Guida dir.*, 2015, 32, 11, secondo il quale, in questi casi, occorre far riferimento ad un evento nucleare.

penale poste a tutela di beni giuridici non meno significativi; il raddoppio dei termini di prescrizione; il meccanismo di estinzione delle contravvenzioni che non hanno cagionato un danno o un pericolo concreto all'ambiente. In sintesi: del tutto insoddisfacente si presenta la ricostruzione dell'apparato repressivo a tutela dell'ambiente nei termini di sotto-sistema che si muove con cadenze autonome rispetto al funzionamento del «sistema» di diritto penale.

Uno dei profili maggiormente insoddisfacenti della riforma è rappresentato dalla tecnica di normazione – nonostante le sollecitazioni della dottrina a migliorare il processo di produzione legislativa<sup>5</sup> – e, in particolare, dalla formulazione del tipo criminoso; sotto questo specifico profilo il legislatore ha fornito l'ennesima prova della scarsa propensione a redigere fattispecie incriminatrici non solo in sintonia con i postulati richiesti dalla legalità penale, di diretta derivazione costituzionale, ma anche con le regole minime o, se si preferisce, con i normali dettami della umana comprensibilità.

Come già evidenziato in altra sede<sup>6</sup>, la riforma esibisce una serie di disposizioni asistematiche nella misura in cui fa ampio ricorso a locuzioni marcatamente scombinata e, in quanto tali, irrispettose del principio di tassatività-determinatezza dell'illecito penale<sup>7</sup>.

Le ragioni sono molteplici ma un ruolo di non secondaria importanza – che si ritrova nell'intera legislazione dell'ultimo ventennio – è rinvenibile nello sforzo di assecondare istanze diffuse<sup>8</sup> (come si ricava dall'entità delle sanzioni) e, pertanto, di captazione del consenso; del resto, l'«ambiente» è *good politics*, estremamente retributivo» in termini di immagine<sup>9</sup>.

Sempre più spesso viene obliata la «storica» sentenza della Corte costituzionale (n. 364/1988); la giurisprudenza costituzionale, nel valorizzare il principio di colpevolezza con la pronuncia in tema di rilevanza dell'*error juris* scusabile (sentenza n. 364/88), richiama il requisito della conoscenza dell'illeceità e, quindi, la possibilità della conoscenza del precetto. Viene ribadito, cioè, il principio secondo cui la norma deve risultare chiaramente riconoscibile da parte della collettività. Il principio di riconoscibilità agisce, però, non solo sul piano della semplice comprensione dei singoli elementi che compongono il comando giuridico, ma, anche, sul terreno della percezione del disvalore della condotta. Da questa significativa impostazione scaturiscono precisi doveri non solo per la collettività (obbligo di conoscenza e di informazione) ma anche per il legislatore chiamato a redigere le disposizioni in termini tassativi, chiari, e di facile comprensione.

**2. - Il contesto di riferimento.** Il problema della tecnica legislativa è alquanto risalente ma con la riforma viene accentuato in maniera ancora più significativa; la legge n. 68/2015 risulta infarcita di espressione per la cui comprensione anche l'esegeta più esperto rischia di trovarsi in difficoltà.

Qualche esempio, estrapolato dal provvedimento di riforma, può essere utile per avere la giusta contezza del compito improbo che spetta all'interprete – e quindi alla giurisprudenza – nel cercare di delineare i contorni di figure criminose viziate da palesi indeterminanze; del resto, in passato la Corte

<sup>5</sup> F. PALAZZO, *Scienza penale e produzione legislativa: paradossi e contraddizioni di un rapporto problematico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 694 ss.

<sup>6</sup> E. LO MONTE, *L'estinzione delle contravvenzioni nella nuova Parte VI bis del T.U.A. (art. 1 comma 9 e art. 2, l. n. 68/ 2015): ancora un esempio di «normativa rinnegante»*, in <http://www.laegislazionepenale.eu>, 11 gennaio 2016, 3.

<sup>7</sup> Condivisibili censure in riferimento alla svalutazione del principio di tassatività-determinatezza dell'illecito penale venivano sollevate nell'immediatezza della riforma da M. TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente»: ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 17 luglio 2015, 4 ss.

<sup>8</sup> Evidenzia le finalità populistiche della riforma, seppure con specifico riferimento alla figura criminosa del disastro ambientale etichettata come una «Creatura del "populismo giudiziario" che scopre e valorizza espressioni di populismo legislativo d'annata, la riconduzione del c.d. disastro ambientale al disastro innominato ha, dunque, strada spianata», D. BRUNELLI, *Il disastro populistico*, in *Opinioni a confronto. I molti volti del disastro*, in *Criminalia*, 2014, 264; nello stesso senso L. CORNACCHIA, *Inquinamento ambientale*, in CORNACCHIA - N. PISANI (diretto da), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, 2018, 90.

<sup>9</sup> G. DI PLINIO, *L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente*, in *federalismi.it. Paper*, 23 giugno 2021, 2.

regolatrice è già intervenuta proprio con riferimento ai profili inerenti alla scarsa chiarezza delle disposizioni dell'art. 452 *bis* c.p.<sup>10</sup>.

Molteplici sono i sintagmi e i termini indecifrabili che connotano la legge n. 68/2015; si rifletta su:

- a) l'avverbio «abusivamente» che compare nelle ipotesi di cui agli artt. 452 *bis*, 452 *quater*, 452 *sexies* e 452 *quaterdecies* c.p.;
- b) la formula «compromissione o deterioramento» di cui all'art. 452 *bis* c.p.;
- c) la locuzione «porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo» (art. 452 *bis* e art. 452 *sexies* c.p.);
- d) i termini «ecosistema» e «biodiversità» (art. 452 *bis* e 452 *sexies* c.p.);
- e) l'«alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema» (art. 452 *quater* c.p.);
- f) la particolare onerosità e i provvedimenti eccezionali (art. 452 *quater* c.p.);
- g) l'espressione «materiale ad alta radioattività» (art. 452 *sexies* c.p.);
- h) l'inciso «ingenti quantitativi» di rifiuti (452 *quaterdecies* c.p.);
- i) i rifiuti ad «alta radioattività» (452 *quaterdecies* c.p.).

Si tratta di formule che richiedono, necessariamente, interventi di *maquillage* ai fini di una piena comprensione e, quindi, di una possibile applicazione; un apporto decisivo alla «riformulazione» giurisprudenziale delle fattispecie incriminatrici in materia di ambiente è stato fornito dal legislatore che, come si anticipava, dimenticando «qualunque cura per il decoro anche solo esteriore della formulazione legislativa»<sup>11</sup>, ha redatto figure delittuose carenti sul piano del linguaggio giuridico. Disposizioni viziate da genericità, indeterminatezza e infarcite di clausole generali<sup>12</sup> comportano la necessità di interventi di «rilettura» del dato normativo. Lo «sforzo ermeneutico», nonostante i migliori propositi, rischia di condurre, però, a forme variegate di «creazionismo giuridico», da cui discende l'ulteriore rischio di interpretazioni contrastanti che si riflettono sulla stessa validità della funzione nomofilattica<sup>13</sup>. Per tali ragioni la prevedibilità del diritto pretorio non può assurgere a corollario del principio di legalità<sup>14</sup>.

<sup>10</sup> Cass. Sez. III Pen. 3 novembre 2016, n. 46170, in questa Riv., 2016, 6, 1 ss. con nota di E. LO MONTE, *Art. 452 bis c.p.: la locuzione «compromissione o deterioramento significativi e misurabili» all'esame dei giudici di legittimità*; in <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org>, con commento di C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*; in *Riv. pen.*, 2016, 12, 1067 con nota di E. FASSI, *Il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452 bis c.p. le prime indicazioni della Corte di cassazione*; in *Dir. pen. proc.*, 2017, 7, 925, con nota di A. TRUCANO, *Prima pronuncia della Cassazione in materia di inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p.*

<sup>11</sup> Sul «tradimento» della legalità e sul contributo dei vari «attori» si rinvia a F. PALAZZO, *Legalità tra law in the books e law in action*, in A. CADOPPI (a cura di), *Cassazione e legalità penale*, Roma, 2017, 64.

<sup>12</sup> Sul rapporto tra clausole generali e interpretazione e sui rischi di applicazioni casistiche cfr. M. LUCIANI, *Certezza del diritto e clausole generali*, in *Quest. giust.*, 2020, 1, 67 ss.; sui possibili effetti di attenuazione del vincolo del giudice alla legge cfr. D. CASTRONUOVO, *Clausole generali e diritto penale*, 14 novembre 2012, in <http://www.penalecontemporaneo.it>.

<sup>13</sup> Sulla «crisi del giudizio di cassazione» possono essere richiamate le considerazioni svolte da G. LATTANZI, *Cassazione o terza istanza?*, in *Cass. pen.*, 2007, 3, 1369, quando afferma che: «La qualità giuridica delle decisioni della Corte non è sempre soddisfacente e il numero eccessivo dei contrasti di giurisprudenza lascia sconcertati. Se è vero, infatti, che entro certi limiti i contrasti sono fisiologici e concorrono, con lo sviluppo dialettico della giurisprudenza, alla formazione del diritto vivente, è anche vero che quando eccedono la fisiologia essi indicano difetti di funzionamento e costituiscono la negazione evidente del ruolo nomofilattico della Corte». In una tale ottica è stato rimarcato che «lo scivolamento dalle parole della legge alle ricostruzioni interpretative che ne sviliscono la portata, in un ordinamento che non conosce la regola dello *stare decisis*, finisce per aumentare la gamma delle (sempre) possibili letture delle norme, provocando una duplice scia di conseguenze negative: l'artificioso incremento dei contrasti giurisprudenziali e l'indebolimento delle funzioni cognitive e garantistiche del processo», così V. MAIELLO, *La legalità della legge nel tempo del diritto dei giudici*, Napoli, 2020, 29.

<sup>14</sup> R. GAROFALO, *Il giudice tra creatività interpretativa e esigenze di legalità e prevedibilità*, in *federalismi.it*, 2019, 20, 3. Una tale impostazione trasportata nell'ambito del sistema penale finisce, però, per svalutare la fondamentale opzione della legalità costituzionale fino a ridurla a mero elemento di facciata. Del resto, è lo stesso Autore, in verità, ad affermare che: «nel diritto penale, attesa la severità delle conseguenze sanzionatorie possibili e il rango personalissimo dei beni su cui le stesse indicano, questa esigenza di legalità e di connessa calcolabilità delle implicazioni per l'appunto penali delle proprie condotte assume una intensità di massimo rilievo, e si riconnette peraltro ai principi di autoresponsabilità e personalità della responsabilità penale» (pag. 3).

In una tale situazione di marcata incertezza legislativa i giudici di legittimità sono stati chiamati a risolvere la questione sottesa alla «misurabilità» della compromissione o del deterioramento, che rappresenta un elemento di tipicità del fatto come previsto dalla fattispecie incriminatrice in tema di inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.).

La stessa Sezione della Suprema Corte (sent. n. 46170/2016) si era già occupata in passato dell'esatto inquadramento dei concetti di «compromissione» e di «deterioramento» richiamati nella stessa figura delittuosa.

**3. - Le conclusioni della Corte: un prima riflessione.** I giudici di legittimità nel confermare la decisione assunta nei giudizi di merito – per quanto concerne l'aspetto preso in considerazione dalle presenti osservazioni, vale a dire la «misurabilità» della compromissione o del deterioramento – (dopo aver premesso che l'inciso «significativi e misurabili» si rivela «*formula verbale non particolarmente puntuale sotto il profilo strettamente lessicale*») concludono nei seguenti termini: «*Con la espressione “misurabile” il legislatore ha, inteso solamente indicare la astratta possibilità di rilevare in termini quantitativi l'esistenza di un fenomeno di compromissione o deterioramento ambientale (...), ma non ha indicato che lo stesso debba (o possa) essere soggetto necessariamente, per la sua rilevanza penale, ad una procedura di calcolo numerico degli effetti da esso prodotti sulla base di una scala graduata della quale, peraltro, non è data alcuna definizione*» (corsivi aggiunti).

Secondo la Corte con il termine «misurabile» il legislatore non ha inteso fare riferimento a valutazioni quantitative (e, dunque, ad inquinamenti «misurabili» in base ad una scala quantitativa) ma ha voluto indicare, solo, che il fenomeno inquinamentale possa essere *anche* oggetto di una procedura di calcolo numerico in ordine alle conseguenze dallo stesso derivanti. Questa lettura secondo i giudici di legittimità risulta avvalorata dal fatto che il legislatore non ha previsto o non ha definito alcuna scala quantitativa. Il termine «misurabile», in sostanza, fa riferimento «solo» all'astratta possibilità di misurazione (numerico-quantitativa) del fatto di inquinamento.

Nell'apprezzare lo sforzo esegetico della Corte, per dare un senso ad una norma che oggettivamente è viziata da gravi profili di vaghezza, non possiamo non evidenziare che tale opzione finisce:

- da un lato, per limitare la portata del termine «misurabile» che, invece, richiamando i vari sinonimi, sta a significare «che può essere misurato» e, dunque, fa riferimento ad un qualcosa di «calcolabile, quantificabile, rilevabile, stimabile, valutabile»;

- dall'altro, lo rende addirittura superfluo, laddove il verbo «misurare», da cui deriva la forma aggettivale, implica «prendere o stabilire la misura di qualcosa (...) calcolare, determinare, quantificare, quantizzare, rilevare»<sup>15</sup>. Va da sé che se il termine «misurabile» è stato inserito nella norma è evidente che una «qualche» funzione debba svolgere. Infatti, va tenuta nella debita considerazione la circostanza che la compromissione o il deterioramento ambientale risultano punibili solo nel caso siano «significativi e misurabili». Discende da ciò, ragionando *a contrario*, che la compromissione e il deterioramento non significativi e non misurabili non sono punibili in quanto comportamenti atipici.

Il problema di fondo è che il legislatore ha utilizzato una locuzione che si presta a qualunque interpretazione data la sua genericità<sup>16</sup>; ora se è chiaro che il legislatore, con tale formula – sostitutiva del termine «rilevante» che compariva nella proposta di legge n. 1345 – ha inteso escludere inquinamenti di scarsa entità, è altrettanto manifesto che una siffatta scelta non risolve gli oggettivi problemi di indeterminatezza portati dalla locuzione «significativi e misurabili» oggettivamente pone<sup>17</sup>.

Invero, anche l'analisi dei due aggettivi, singolarmente svolta, non risolve la questione della carenza di tassatività; l'aggettivo «significativo» implica fatti di una certa rilevanza e, quindi, va interpretato nel

<sup>15</sup> Entrambe le citazioni in *Enc. Treccani* consultabile sul sito <https://www.treccani.it>.

<sup>16</sup> S. MILONE, *Dai delitti contro l'incolumità pubblica ai nuovi delitti contro l'ambiente, il banco di prova della tipicità penale*, in G. DE FRANCESCO - G. MORGANTE (a cura di), *Il diritto penale di fronte alle sfide della «società del rischio». Un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema*, Torino, 2017, 3 ss.

<sup>17</sup> M. TELESCA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 93.

senso di «considerevole», «ha rilievo», «importante», «di notevole gravità» con esclusione di tutto ciò che è scarsamente importante. In proposito sono stati evidenziati i rischi di rimettere all'apprezzamento del giudice ogni valutazione in concreto anche nel caso in cui la disposizione venisse applicata nei casi di maggior rilievo<sup>18</sup>; rischi destinati a risultare accentuati se si considera che per l'accertamento dei requisiti della compromissione o del deterioramento non si richiede l'espletamento di accertamenti tecnici specifici<sup>19</sup>. Com'è stato lucidamente osservato, l'aspetto più problematico è dato dall'individuazione della reale portata della formula che, in assenza di qualunque indicazione legislativa, verrà «valutata» dal giudice di volta in volta; pertanto, solo dopo la commissione del fatto l'agente saprà se quella compromissione o quel deterioramento era grave oppure insignificante<sup>20</sup>.

4. - *Una seconda osservazione.* La difesa dell'imputato, impugnando la decisione del giudice di merito, aveva sollevato – tra le varie censure – l'eccezione concernente l'impossibilità di dimostrare la misurabilità della compromissione o del deterioramento nelle ipotesi in cui il sito, oggetto di indagine, fosse già stato danneggiato da fenomeni inquinamentali. In altre parole, per la difesa dell'imputato non sarebbe possibile configurare il reato laddove il fondo interessato sia stato, in passato, già compromesso o deteriorato.

La Corte, invece, sostiene che un tale rilievo sia del tutto ingiustificato «risultando di comune esperienza il fenomeno di possibile ulteriore aggravamento della già avvenuta compromissione di un sito naturale, laddove sullo stesso prosegua l'attività inquinante, sebbene la stessa già fosse stata praticata in precedenza; la naturale dinamica dei fenomeni derivanti dall'inquinamento ambientale comporta, invero, che l'eventuale prosecuzione della aggressione umana alla salubrità degli spazi determini una progressiva ed ulteriore compromissione ambientale, mano a mano che prosegue l'aggressione medesima, non potendosi, per converso, ritenere che, una volta determinatosi un danno all'ambiente questo, laddove ne siano reiterate le cause, non sia soggetto ad un ulteriore deterioramento» (corsivo aggiunto).

L'affermazione dei giudici di legittimità è sul piano generale incontestabile; va da sé che un determinato luogo oggetto di precedente inquinamento possa essere ulteriormente danneggiato da successivi atti di sversamento di rifiuti.

La questione – sul terreno della corretta ascrizione della responsabilità penale – presuppone, però, la sussistenza di almeno due condizioni:

- a) l'accertamento del precedente inquinamento e, dunque, il livello di compromissione o danneggiamento del luogo;
- b) l'accertamento della capacità del nuovo «scarico» o della nuova «immissione» di danneggiare o compromettere «ulteriormente» quel determinato sito.

In entrambe le ipotesi occorre conoscere la situazione-base sulla quale s'innesta la nuova condotta illecita; in entrambi i casi si tratta di conoscere il «livello» (e, dunque, la misurabilità) del comportamento inquinante<sup>21</sup>. In proposito va ribadita la circostanza che il legislatore della riforma del 2015

---

<sup>18</sup> L. RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68*, 8 giugno 2015, in <http://www.lexambiente.it>.

<sup>19</sup> Cass. Sez. III Pen. 21 giugno 2018, n. 28732, Melillo, in <http://lexambiente.it>.

<sup>20</sup> M. TELESCA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 93.

<sup>21</sup> È stato evidenziato in proposito (cfr. L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli «ecodelitti»: una svolta quasi epocale per il diritto penale dell'ambiente*, 9 luglio 2015, in <http://www.diritto penalecontemporaneo.it>, 12) che la misurabilità dell'alterazione «risulta cruciale, in quanto circoscrive l'offesa alle lesioni che siano concretamente accertabili, alla stregua del livello di contaminazione del corpo recettore di riferimento. La misurabilità del deterioramento obbliga infatti ad eseguire una comparazione a posteriori tra lo stato dell'ambiente, così come era in quel particolare contesto empirico di azione, prima che essa producesse i suoi effetti, e lo stato di qualità dell'ambiente così come risulta, dopo aver subito l'intervento di quell'azione. In tal modo, la norma nel descrivere l'evento al contempo indica un metodo da seguire per il suo accertamento. Si tratta di un accorgimento prezioso. Esso consente di adeguare e di graduare la rilevazione del danno in base alle caratteristiche del contesto empirico di partenza che possono essere ovviamente profondamente differenti da zona a zona, a seconda dell'area di influenza del comportamento umano e del preesistente livello di inquinamento del corpo recettore».

richiede, espressamente, ai fini dell'ascrizione della responsabilità penale e dell'inflizione della relativa sanzione, che la compromissione o il deterioramento siano «significativi e misurabili».

Per le considerazioni precedentemente svolte – che escludono la configurabilità del delitto di cui all'art. 452 *bis* c.p. nelle ipotesi di scarso o irrilevante impatto inquinamentale – la capacità di danneggiare l'ambiente deve essere significativa «e» misurabile. La congiunzione «e» richiede l'accertamento di entrambe le condizioni; pertanto, ai fini della sussunzione del fatto concretamente verificatosi nella fattispecie oggettiva astratta – ricostruita dalla giurisprudenza come reato di danno<sup>22</sup> – occorre che sia stata verificata una condotta inquinamentale di un «certo» impatto e, quindi, «significativa» e «misurabile».

Uno degli aspetti maggiormente problematici in materia di ambiente è dato proprio dal riscontro del danno e dal rapporto di causalità tra condotta ed inquinamento, soprattutto nel contesto di precedenti comportamenti criminosi, il cui effetto finale (l'inquinamento appunto) è anche il frutto di condotte lecite, cumulative, seriali o poste in essere in ipotesi di c.d. inquinamento progressivo o storico<sup>23</sup>. Se non vengono accertati i singoli momenti di danneggiamento o compromissione e, quindi, si valuta «solo» il risultato finale, si corre il rischio di ascrizioni a titolo di responsabilità per fatto altrui, in aperto contrasto con il principio della responsabilità penale personale di cui all'art. 27, comma 1 Cost. L'agente, cioè, risponderebbe di un inquinamento significativo (i.e. offensivo) nonostante la sua condotta si connoterebbe per un impatto «non significativo».

**5. - Una considerazione conclusiva.** La Corte è stata chiamata a risolvere una questione per alcuni versi irrisolvibile perché il legislatore «scarica» sulla giurisprudenza il gravoso compito di delineare – ai fini di una loro possibile applicazione – la reale portata di fattispecie che risultano viziate, oggettivamente, sul piano della tassatività.

Non diversamente si muove parte della dottrina quando, pur di dare un senso compiuto alla fattispecie di inquinamento ambientale, rimarca che «il concetto di misurazione della compromissione o del deterioramento ha anche l'indubbio pregio di chiamare in causa nell'accertamento dell'evento l'utilizzo dei limiti soglia, ancorché questi non siano espressamente menzionati dalla norma. Tali valori rappresentano in effetti uno dei più importanti parametri di valutazione a disposizione del giudice per la stima del livello di contaminazione presente e futuro di un ecosistema, in quanto fissano una soglia di tolleranza che dovrebbe variare al variare del contesto empirico di riferimento, ossia in base alle diverse peculiarità di quel contesto»<sup>24</sup>. In tal modo, però, com'è stato condivisibilmente segnalato, il richiamo ai limiti quantitativi appare una soluzione «necessitata» – ma non consentita dal principio di tassatività-determinatezza dell'illecito penale – perché la fattispecie incriminatrice non prevede né presuppone rinvii ad eventuali soglie-limite<sup>25</sup>.

---

<sup>22</sup> A ciò si perviene dalla lettura della locuzione «compromissione o danneggiamento» che ne ha dato la giurisprudenza di legittimità con la decisione n. 46170/2016, cit., per cui la «compromissione» rappresenta «una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di “squilibrio funzionale”, perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema», il deterioramento, invece, consiste in uno «“squilibrio strutturale”, caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi». Orientamento ribadito successivamente da Cass. Pen., Sez. III 6 luglio 2017, n. 52436, Girgenti Acque S.p.A., in [https:// www.ambientediritto.it](https://www.ambientediritto.it): il «“deterioramento”, consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile, il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole, mentre, nel caso della “compromissione”, consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare». In dottrina tra gli altri cfr. L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, in [http:// www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 17 dicembre 2015, 2, per il quale i termini compromissione e deterioramento segnalano un danneggiamento del bene.

<sup>23</sup> Su cui vedi G. ROTOLO, *Historical Pollution: In Search of a Legal Definition*, in F. CENTONZE - S. MANACORDA (Editors), *Historical Pollution. Comparative Legal Responses to Environmental Crimes*, New York, 2017, 57 ss.

<sup>24</sup> L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015*, cit., 13.

<sup>25</sup> M. TELESCA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 99.

Non pare possano sussistere dubbi sul fatto che la previsione di «una compromissione o un deterioramento significativo» (...) «di un ecosistema, della biodiversità (...) della flora o della fauna», comporta di affidare la realizzazione del reato – e quindi la pena – a formule tanto onnicomprensive quanto concretamente vaghe e dai contenuti indefinibili<sup>26</sup>.

Si tratta di figure che vivono solo grazie all'orientamento «conservativo» della Corte costituzionale, che lascia all'interpretazione uniforme e costante della giurisprudenza di legittimità il compito – che dovrebbe essere del legislatore – di descrivere in termini chiari e precisi le singole fattispecie criminose<sup>27</sup>.

Evidenti, a nostro avviso, i vizi di costituzionalità che la fattispecie di cui all'art. 452 *bis* c.p. – anche sotto lo specifico profilo della «misurabilità» della compromissione o del deterioramento – presenta. Di diverso avviso il Supremo Collegio che, con la decisione in commento, finisce per ribadire l'orientamento emerso in precedenza (che aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 452 *bis* c. p. in relazione agli artt. 25 Cost. e 7 C.E.D.<sup>28</sup>) e di volta in volta apporta dei correttivi alla disposizione in tema di inquinamento ambientale.

*Elio Lo Monte*

---

<sup>26</sup> L. STORTONI, *Il difficile equilibrio tra supremazia della legge e prevedibilità della giurisprudenza*, in *Cassazione e legalità penale*, cit., 124.

<sup>27</sup> P. PATRONO, *I nuovi delitti contro l'ambiente: il tradimento di un'attesa riforma*, 11 gennaio 2016, in <http://www.lageislazionepenale.eu>.

<sup>28</sup> Cass. Pen. Sez. III 23 marzo 2020, n. 10469, F.A., in <https://www.ambientediritto.it>.